

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati, rilevata la diffusa violazione della normativa inerente l'equo compenso di cui all'art. 13 bis della Legge Professionale Forense, intende promuovere un servizio di segnalazione anonima delle citate violazioni attraverso il modulo che segue.

La compilazione è riservata a Soci AIGA titolari di convenzione, anche in forma associata, o che siano collaboratori o colleghi di studio del titolare della convenzione purché abbiano esatta, certa e diretta conoscenza della violazione dell'art. 13 bis della L. n.247/2012.

Il modulo è totalmente anonimo ed in alcun modo sarà possibile identificare chi ne esegue la compilazione. Tale garanzia è volta a facilitare la partecipazione al sondaggio.

La compilazione del modulo comporta la risposta a poche e semplici domande, tutte necessarie per poter garantire, nonostante l'anonimato, minime affidabilità e concretezza del sondaggio.

Si ringrazia per la collaborazione.

Ufficio Legislativo
Giunta Nazionale A.I.G.A.

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DI EQUO COMPENSO

A) Informazioni in anonimato su chi compila il modulo:

- Età:
- Foro di appartenenza o cui si riferisce la violazione:

B) Informazioni anonime sulla convenzione unilateralmente predisposta dall'impresa ex art. 13 bis L.P.:

- Sono il Titolare della Convenzione : Sì No

- Sono Collaboratore e/o Collega di studio del titolare della convenzione: Sì No



- I compensi indicati nella convenzione sono inferiori ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014: Sì No

- Sbarrare la tipologia di clausole vessatorie presenti in convenzione:

- il cliente ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- il cliente ha facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- rinuncia dell'avvocato al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione;
- termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato resta riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

C) Attività del Cliente:

- Bancaria/Prodotti finanziari o similari;
- Assicurativa;
- Pubblica Amministrazione;
- Telefonia;
- Comunicazioni (web, TV, stampa, radio);
- Altro (specificare).....